

SENTENZA DELLA CORTE

31 maggio 2001 *

Nei procedimenti riuniti C-122/99 P e C-125/99 P,

D, dipendente del Consiglio dell'Unione europea, residente in Arvika (Svezia), con gli avv.ti J.-N. Louis, G.-F. Parmentier e V. Peere, con domicilio eletto in Lussemburgo,

Regno di Svezia, rappresentato dalla sig.ra L. Nordling, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrenti,

sostenuti da

Regno di Danimarca, rappresentato dal sig. J. Molde, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

e da

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dal sig. M.A. Fierstra e dalla sig.ra J. van Bakel, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

intervenienti in sede di impugnazione,

* Lingua processuale: il francese.

avente ad oggetto due ricorsi diretti all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 28 gennaio 1999, nella causa T-264/97, D/Consiglio (Racc. PI pagg. I-A-1 e II-1),

procedimenti in cui l'altra parte è:

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal sig. M. Bauer e dalla sig.ra E. Karlsson, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

LA CORTE,

composta dai sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, A. La Pergola, M. Wathelet e V. Skouris, presidenti di sezione, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet (relatore), P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen, dalle sigg.re F. Macken, N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues e C.W.A. Timmermans, giudici,

avvocato generale: J. Mischo

cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 23 gennaio 2001, nel corso della quale D è stato rappresentato dall'avv. J.-N. Louis, il Regno di Svezia dal sig. A. Kruse, in qualità di agente, il Consiglio dal sig. M. Bauer e dalla sig.ra E. Karlsson, e il Regno di Danimarca dal sig. J. Molde,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 22 febbraio 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 Con due atti introduttivi depositati presso la cancelleria della Corte, rispettivamente il 13 e il 14 aprile 1999, D e il Regno di Svezia hanno proposto, in forza dell'art. 49 dello Statuto CE e delle disposizioni corrispondenti degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado pronunciata il 28 gennaio 1999 nella causa T-264/97, D/Consiglio (Racc. PI pagg. I-A-1 e II-1; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso proposto da D, sostenuto dal Regno di Svezia, e diretto all'annullamento del rifiuto, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di concedere al ricorrente il beneficio dell'assegno di famiglia.

Contesto normativo

- 2 L'art. 1, n. 2, dell'allegato VII dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») recita nel modo seguente:

«2. Ha diritto all'assegno di famiglia:

- a) il funzionario coniugato;
 - b) il funzionario vedovo, divorziato, separato legalmente o celibe, che abbia uno o più figli a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3;
 - c) per decisione speciale e motivata dall'autorità che ha il potere di nomina, presa sulla base di documenti probanti, il funzionario che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alle lettere a) e b), assuma tuttavia realmente oneri di famiglia».
- 3 L'art. 1 del capitolo I della legge svedese sulle unioni stabili registrate («lagen om registrerat partnerskap») del 23 giugno 1994, n.1117, stabilisce che «[d]ue persone dello stesso sesso possono domandare la registrazione della loro unione stabile». Ai sensi dell'art. 1 del capitolo 3 della stessa legge, «[l]'unione stabile registrata ha gli stessi effetti giuridici del matrimonio, salvo le eccezioni previste (...)».

Fatti all'origine della controversia

- 4 D, cittadino svedese, dipendente delle Comunità europee in servizio presso il Consiglio, ha registrato in Svezia, il 23 giugno 1995, un'unione stabile con un altro cittadino svedese dello stesso sesso. Con note del 16 e 24 settembre 1996 egli domandava al Consiglio di equiparare ad un matrimonio il suo status di convivente registrato al fine di ottenere il beneficio dell'assegno di famiglia previsto dallo Statuto.
- 5 Con una nota del 29 novembre 1996 il Consiglio respingeva tale domanda sostenendo che le disposizioni dello Statuto non consentivano di equiparare, per via interpretativa, la situazione di «unione stabile registrata» a quella del matrimonio.
- 6 Il reclamo contro tale decisione, presentato da D il 1° marzo 1997, veniva respinto per le stesse ragioni con nota 30 giugno 1997 del segretario generale del Consiglio (in prosieguo: la «decisione controversa»).
- 7 In seguito a tale rigetto, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 ottobre 1997 D proponeva un ricorso diretto all'annullamento del rifiuto di riconoscere la sua situazione giuridica di convivenza e di concedere, a lui e al suo convivente, le spettanze cui egli sostiene di aver diritto ai sensi dello Statuto, dei regolamenti e delle altre disposizioni generali applicabili ai dipendenti delle Comunità europee.

La sentenza impugnata

- 8 Ai punti 14-18 della sentenza impugnata il Tribunale ha considerato che il procedimento precontenzioso mirasse soltanto alla concessione dell'assegno di

famiglia e, quindi, che il ricorso potesse essere volto soltanto all'annullamento del rifiuto di accogliere tale domanda.

- 9 Ai punti 19-21 della sentenza impugnata il Tribunale ha respinto l'eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio contro alcuni dei motivi di annullamento dedotti dal ricorrente.
- 10 Sul primo motivo, attinente alla violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, il Tribunale ha innanzi tutto osservato, ai punti 23-25 della sentenza impugnata, che il regolamento (CE, CEEA, Euratom) del Consiglio 7 aprile 1998, n. 781, che modifica lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità in materia di parità di trattamento (GU L 113, pag. 4), il quale ha inserito nello Statuto un art. 1 bis che assicura ai dipendenti la parità di trattamento senza alcun riferimento al loro orientamento sessuale, fatte salve le norme statutarie che richiedono uno stato civile determinato, è entrato in vigore solo dopo l'adozione della decisione controversa, e per tale motivo non poteva essere tenuto in considerazione.
- 11 Inoltre, ai punti 26 e 27 della sentenza impugnata, esso ha ricordato che, in base alla propria giurisprudenza, la nozione di matrimonio ai sensi dello Statuto dev'essere intesa come relazione fondata sul matrimonio civile nel senso tradizionale del termine (sentenza del Tribunale 17 giugno 1993, causa T-65/92, Arauxo-Dumay/Commissione, Racc. pag. II-597, punto 28) e che non occorre riferirsi ai diritti degli Stati membri qualora le disposizioni pertinenti dello Statuto consentano un'interpretazione autonoma (sentenza del Tribunale 18 dicembre 1992, causa T-43/90, Díaz García/Parlamento, Racc. pag. II-2619, punto 36).
- 12 Infine, basandosi sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e su quella della Corte di giustizia (sentenza 17 febbraio 1998, causa C-249/96, Grant, Racc. pag. I-621, punti 34 e 35), il Tribunale, ai punti 28-30 della sentenza impugnata, ha dichiarato che il Consiglio non era obbligato ad

equiparare al matrimonio, ai sensi delle disposizioni statutarie, la situazione di una persona che abbia una relazione stabile con un compagno dello stesso sesso, anche qualora tale relazione sia stata registrata ufficialmente da un'amministrazione nazionale. Ai punti 31 e 32 della sentenza impugnata esso ha aggiunto che la Commissione era stata invitata a presentare proposte in merito al riconoscimento delle situazioni di unioni stabili registrate e che spettava al Consiglio, in qualità di legislatore e non di datore di lavoro, apportare eventualmente allo Statuto le opportune modifiche conseguenti a tali proposte.

- 13 Ai punti 36 e 37 della sentenza impugnata il Tribunale ha respinto, in quanto privo di pertinenza, il secondo motivo, in base al quale il ricorrente aveva diritto al rispetto della unicità del suo status personale di convivente registrato, distinto dallo status di celibe.
- 14 Per quanto riguarda il terzo motivo, attinente alla violazione dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ai punti 39-41 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato che il Consiglio non aveva potuto violare tale disposizione, dal momento che le relazioni omosessuali stabili non rientrano nel diritto al rispetto della vita familiare tutelato dalla disposizione stessa.
- 15 Per quanto riguarda il quarto motivo, attinente alla violazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, sancito dall'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE), il Tribunale si è limitato a sottolineare, ai punti 42-44 della sentenza impugnata, che le disposizioni statutarie pertinenti si applicano allo stesso modo ai dipendenti di sesso femminile e a quelli di sesso maschile e non comportano quindi alcuna discriminazione vietata dall'art. 119 del Trattato.
- 16 Sulla base dei suddetti motivi il Tribunale ha respinto il ricorso.

I ricorsi contro la sentenza del Tribunale

- 17 D e il Regno di Svezia chiedono che la Corte voglia annullare la sentenza impugnata e la decisione del Consiglio che respinge la domanda di D, nonché condannare il Consiglio, rispettivamente, alle spese dei giudizi svoltisi dinanzi al Tribunale e alla Corte e alle spese processuali sostenute dal Regno di Svezia dinanzi alla Corte.
- 18 Il Consiglio chiede che la Corte voglia dichiarare infondati i ricorsi contro la sentenza del Tribunale e condannare D e il Regno di Svezia alle spese.
- 19 Con ordinanza del Presidente della Corte 20 maggio 1999 le due cause sono state riunite ai fini della fase scritta e orale e della sentenza.
- 20 Con ordinanze del presidente della Corte 24 settembre 1999 sono state accolte le domande del Regno di Danimarca e del Regno dei Paesi Bassi tendenti ad intervenire a sostegno delle conclusioni di D e del Regno di Svezia. Gli intervenienti chiedono che la Corte voglia annullare la sentenza impugnata.

Sul motivo attinente alla portata del ricorso

- 21 D sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ritenendo di essere investito soltanto di una controversia vertente sulla concessione dell'assegno di famiglia, mentre il ricorso da lui proposto era diretto ad ottenere il riconoscimento, a titolo della sua unione stabile registrata, di tutti i vantaggi statutari che

spettano al dipendente coniugato. Il Tribunale avrebbe a torto considerato che il procedimento precontenzioso avesse ad oggetto soltanto la richiesta dell'assegno di famiglia, mentre, da un lato, le note del 16 e del 24 settembre 1996 inviate da D alla propria amministrazione non contenevano una simile limitazione e, d'altro lato, il reclamo da lui presentato il 1° marzo 1997, che è parte del procedimento precontenzioso, faceva esplicito riferimento a diritti e vantaggi diversi dall'assegno di famiglia.

- 22 Il Tribunale ha determinato l'oggetto esatto della domanda che il funzionario ha presentato alla propria amministrazione sulla base dei documenti del giudizio di primo grado. Ne deriva che, senza snaturare i fatti del caso di specie, esso ha giustamente dichiarato che la domanda iniziale di D era diretta alla concessione dell'assegno di famiglia, come l'interessato stesso ha confermato nella sua nota datata 16 ottobre 1996, e ciò malgrado il fatto che le sue note manoscritte del 16 e del 24 settembre 1996 non ne facessero menzione esplicita e che il suo reclamo del 1° marzo 1997, presentato successivamente alla decisione impugnata, affrontasse aspetti diversi, non potendo però legalmente ampliare la portata della domanda.

- 23 Il motivo attinente alla portata del ricorso va quindi respinto.

Sul motivo inerente al difetto di motivazione della sentenza impugnata

- 24 D sostiene che la sentenza impugnata non è sufficientemente motivata, in quanto al punto 36 si limita a respingere il secondo motivo di ricorso, attinente alla violazione del principio della «unicità della situazione personale», dichiarando che esso era «privo di pertinenza», «nell'ipotesi che possa essere distinto dal [primo motivo del ricorso]». Questo tipo di risposta non consentirebbe, leggendo

la sentenza impugnata, di sapere se il motivo è stato respinto a causa dell'inesistenza del principio fatto valere, della sua inapplicabilità o dell'assenza di violazione del principio stesso.

- 25 Occorre rilevare che, con il secondo motivo di ricorso, al quale non sarebbe stata data una risposta sufficiente, il ricorrente sosteneva in sostanza che il diritto del cittadino di uno Stato membro al rispetto del proprio stato civile su tutto il territorio comunitario era stato violato dalla decisione controversa, la quale assimilava la sua situazione a quella di un celibe. Questo motivo di ricorso faceva seguito al primo, con cui il ricorrente sosteneva che il mancato riconoscimento, da parte del Consiglio, del fatto che gli effetti giuridici dell'unione stabile registrata in Svezia dovevano comportarne l'equiparazione al matrimonio, anche ai fini dell'applicazione dello Statuto, costituiva una violazione della parità di trattamento e una discriminazione basata sull'orientamento sessuale.
- 26 Di conseguenza, alla luce della motivazione adottata, risulta che il Tribunale ha esaminato il secondo motivo di ricorso sotto due diverse prospettive, in successione. Se detto motivo costituiva una riproposizione dell'idea che il diritto nazionale debba prevalere nell'interpretazione della nozione di «funzionario coniugato» contenuta nello Statuto, il Tribunale ha ritenuto correttamente di avervi già risposto esaminando il primo motivo di ricorso. Se il motivo configurava un richiamo autonomo ad una regola in base alla quale lo stato civile delle persone dev'essere lo stesso su tutto il territorio comunitario, il Tribunale ha risposto che, in ogni caso, la valutazione del diritto a beneficiare di un assegno previsto dallo Statuto non modifica lo stato civile del ricorrente, ragion per cui la regola invocata, nell'ipotesi in cui esista, non è pertinente.
- 27 La motivazione della sentenza impugnata, redatta in modo sintetico, è tuttavia sufficiente a far conoscere i motivi di fatto e di diritto sulla base dei quali il Tribunale ha respinto il secondo motivo di ricorso.
- 28 Il motivo attinente al difetto di motivazione dev'essere pertanto respinto.

Sui motivi attinenti all'interpretazione dello Statuto

- 29 D e il Regno di Svezia, sostenuti dal regno di Danimarca e dal Regno dei Paesi Bassi, sostengono che, essendo lo stato civile materia che rientra nella competenza esclusiva degli Stati membri, espressioni come «funzionario coniugato» o «coniuge», utilizzate nello Statuto, dovrebbero essere intese con riferimento al diritto degli Stati membri anziché essere definite in via autonoma. Infatti, se la legislazione di uno Stato membro ha dato vita ad uno status giuridico, come l'unione stabile registrata, equiparato allo stato di matrimonio quanto ai diritti e ai doveri che esso comporta, tale equiparazione dovrebbe prevalere anche nell'applicazione dello Statuto.
- 30 Un'interpretazione di questo tipo non sarebbe contraria alla giurisprudenza comunitaria la quale, fino ad ora, non si è occupata del caso della convivenza legale e si è limitata a distinguere tra matrimonio e relazioni stabili accompagnate da coabitazione di fatto — essenzialmente differenti dal regime giuridico costituito dall'unione stabile registrata. L'interpretazione proposta sarebbe inoltre conforme allo scopo dello Statuto, che è di permettere assunzioni qualificate su una base geografica ampia per le istituzioni della Comunità, cosa che implicherebbe la compensazione degli oneri familiari effettivi conseguenti all'insediamento dei dipendenti.
- 31 Il Consiglio difende l'interpretazione più restrittiva seguita dal Tribunale basandosi essenzialmente sulla mancanza di ambiguità dei termini utilizzati nello Statuto, sul fatto che, anche nel diritto degli Stati membri che conoscono le unioni stabili registrate, tale nozione è distinta dal matrimonio e viene ad esso equiparata solo per quanto riguarda gli effetti e fatte salve eccezioni, infine sul fatto che il regime delle unioni stabili registrate esiste solo in alcuni Stati membri e che una loro equiparazione al matrimonio, ai fini dell'applicazione dello Statuto, determinerebbe un'estensione della sfera di applicazione dei vantaggi in

questione, che presuppone una valutazione preliminare delle conseguenze giuridiche e finanziarie e, piuttosto che un'interpretazione giurisdizionale della normativa esistente, una decisione del legislatore comunitario.

- 32 Al riguardo il Consiglio fa rilevare che, in occasione dell'adozione del regolamento n. 781/98, non è stata accolta la domanda di equiparazione al matrimonio delle unioni stabili registrate, presentata dal Regno di Svezia. Il legislatore comunitario ha preferito incaricare la Commissione di studiare le conseguenze, specie finanziarie, di una misura di questo tipo e di presentargli eventualmente delle proposte decidendo di attenersi, nell'attesa, al regime vigente per le disposizioni che esigono uno stato civile determinato.
- 33 A questo proposito è vero che il problema della distinzione o dell'equiparazione da effettuare tra le nozioni di matrimonio e di unione stabile registrata, ai fini dell'interpretazione dello Statuto, non è stato finora risolto dalla Corte. Infatti, come sottolineato dai ricorrenti, un'unione stabile, ma che esiste di fatto solo tra conviventi dello stesso sesso — ipotesi che la Corte ha esaminato nella citata sentenza Grant —, non è necessariamente equivalente allo stato giuridico dell'unione stabile registrata che esplica, tra gli interessati e nei confronti dei terzi, effetti di diritto affini a quelli del matrimonio, per cui si tratta di effettuare un confronto con quest'ultimo regime.
- 34 Orbene, è pacifico che il termine «matrimonio», secondo la definizione comunemente accolta dagli Stati membri, designa un'unione tra due persone di sesso diverso.
- 35 È altresì vero che dal 1989 un numero sempre maggiore di Stati membri ha istituito, a fianco del matrimonio, regimi legali che accordano un riconoscimento giuridico a forme diverse di unione tra conviventi dello stesso sesso o di sesso

diverso, attribuendo a tali unioni taluni effetti identici o paragonabili a quelli del matrimonio, tanto fra i conviventi quanto nei confronti dei terzi.

- 36 È chiaro tuttavia che, a parte la loro estrema eterogeneità, i suddetti regimi di registrazione di relazioni di coppia fino ad allora non riconosciute dalla legge sono, negli Stati membri interessati, distinti dal matrimonio.
- 37 In simili circostanze il giudice comunitario non può interpretare lo Statuto in modo da equiparare al matrimonio situazioni giuridiche che ne sono distinte. Il legislatore comunitario ha infatti inteso accordare il beneficio dell'assegno di famiglia, ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. a), dell'allegato VII dello Statuto, solo alle unioni coniugali.
- 38 Spetta unicamente al legislatore adottare, se del caso, provvedimenti che possano influire su tale situazione, per esempio modificando i termini dello Statuto. Orbene, non solo il legislatore comunitario non ha manifestato l'intenzione di adottare tali provvedimenti, ma allo stato attuale ha addirittura respinto esplicitamente, come illustrato al punto 32 della presente sentenza, qualunque idea di equiparazione al matrimonio di altre forme di convivenza ai fini della concessione dei vantaggi che lo Statuto riserva ai dipendenti coniugati, preferendo attenersi al regime vigente fintantoché non si raggiunga una conoscenza più approfondita delle diverse conseguenze di una tale equiparazione.
- 39 Ne risulta che l'equiparazione, del resto incompleta, dell'unione stabile registrata al matrimonio in un numero limitato di Stati membri non può avere quale conseguenza di ricomprendere, per via semplicemente interpretativa, nella nozione statutaria di «funzionario coniugato» persone soggette a un regime di diritto distinto dal matrimonio.

- 40 Da quanto precede risulta che giustamente il Tribunale ha ritenuto che il Consiglio non potesse interpretare lo Statuto in modo da equiparare la situazione di D a quella di un dipendente coniugato ai fini dell'attribuzione dell'assegno di famiglia.
- 41 I motivi inerenti all'interpretazione dello Statuto vanno pertanto respinti.

Sul motivo attinente alla violazione del «principio di unicità della situazione personale»

- 42 Con tale motivo il ricorrente sostiene che la decisione controversa di considerarlo come «non coniugato» o come «celibe» viola il principio secondo il quale ciascun cittadino di uno Stato membro ha diritto, su tutto il territorio comunitario, al rispetto dello stato civile che possiede nel proprio Stato membro di origine.
- 43 In proposito è sufficiente osservare, come il Tribunale ha fatto al punto 35 della sentenza impugnata, che in ogni caso, applicando al ricorrente una disposizione dello Statuto in materia di indennità, l'istituzione competente non ha adottato una decisione che ne pregiudichi la situazione con riferimento allo stato civile.
- 44 Il motivo attinente alla violazione del «principio dell'unicità della situazione personale» dev'essere pertanto respinto.

Sui motivi attinenti a una violazione per la parità di trattamento, a una discriminazione in base al sesso e alla cittadinanza e ad un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori

- 45 D sostiene che la decisione controversa, che lo priva di un diritto del quale beneficiano i suoi colleghi coniugati per il solo motivo di convivere con una persona del suo stesso sesso, costituisce, al contrario di quanto dichiarato dal Tribunale, una discriminazione in base al sesso, contraria all'art. 119 del Trattato, nonché una violazione della parità di trattamento.
- 46 Va rilevato, in primo luogo, che il fatto che il dipendente sia uomo o donna è indifferente ai fini della concessione dell'assegno di famiglia. La disposizione pertinente dello Statuto, che riserva l'assegno di famiglia al dipendente coniugato, non può pertanto considerarsi come discriminatoria in base al sesso dell'interessato né, di conseguenza, contraria all'art. 119 del Trattato.
- 47 In secondo luogo, per quanto riguarda la violazione della parità di trattamento tra i dipendenti in base al loro orientamento sessuale, è evidente che condizione per la concessione dell'assegno di famiglia non è neppure il sesso del convivente, bensì la natura giuridica dei legami che lo uniscono al dipendente.
- 48 Il principio della parità di trattamento può applicarsi solo a persone che si trovano in situazioni analoghe, ragion per cui occorre valutare se la situazione di un dipendente che ha fatto registrare un'unione stabile tra persone dello stesso sesso, come l'unione stabile di diritto svedese contratta da D, sia analoga a quella di un dipendente coniugato.

- 49 Per procedere a tale valutazione, il giudice comunitario non può prescindere dai concetti prevalenti nell'insieme della Comunità.
- 50 Orbene, la situazione esistente negli Stati membri della Comunità quanto al riconoscimento delle unioni stabili tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso è caratterizzata, come sottolineato ai punti 35 e 36 della presente sentenza, da una estrema eterogeneità normativa e da una mancanza generale di equiparazione tra il matrimonio, da un lato, e le altre forme di unione legale, dall'altro.
- 51 Di conseguenza, la situazione di un dipendente che ha fatto registrare un'unione stabile in Svezia non può essere considerata analoga, ai fini dell'applicazione dello Statuto, a quella di un dipendente coniugato.
- 52 Da ciò risulta che il motivo attinente alla parità di trattamento e a una discriminazione in base al sesso deve essere respinto.
- 53 D sostiene inoltre che, privando i conviventi registrati ai sensi di disposizioni legislative in vigore in taluni Stati membri del beneficio dei diritti afferenti alla loro situazione nazionale, una decisione come quella controversa costituisce una discriminazione secondo la cittadinanza e comporta un ostacolo all'esercizio della libera circolazione dei lavoratori.
- 54 Il Consiglio sostiene che si tratta di un motivo nuovo, proposto per la prima volta in sede di impugnazione e pertanto irricevibile. D replica sostenendo che si tratta non di un motivo nuovo, bensì di un capo del motivo, esposto in precedenza, inerente alla violazione del principio di non discriminazione.

- 55 È pacifico, però, che la questione del trattamento differente che, a causa di una decisione come quella controversa, subirebbero i cittadini dei Regni di Danimarca, Paesi Bassi e Svezia rispetto ai cittadini degli altri Stati membri, nonché la questione dell'effetto deterrente che la suddetta misura produrrebbe sull'esercizio, da parte dei cittadini di questi tre Stati membri, del loro diritto alla libera circolazione non sono mai state prospettate prima nel corso del procedimento.
- 56 Dette questioni, rispetto al motivo attinente alla violazione della parità di trattamento e della discriminazione in base al sesso, costituiscono motivi distinti, che affrontano la decisione controversa sotto una diversa prospettiva e ne mettono in discussione la validità con riferimento ad altre norme ed altri principi.
- 57 Pertanto, i motivi attinenti a una discriminazione in base alla cittadinanza e ad un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori debbono essere dichiarati irricevibili.

Sul motivo attinente al diritto al rispetto della vita privata e familiare

- 58 D sostiene che la tutela della vita privata, garantita dall'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, si applica a relazioni omosessuali e, imponendo di riconoscere l'esistenza e gli effetti di uno stato civile legalmente acquisito, vieta l'ingerenza costituita dalla trasmissione di dati erronei a terzi.

- 59 Al riguardo è sufficiente osservare che il rifiuto, da parte dell'amministrazione comunitaria, di accordare un assegno di famiglia ad uno dei propri dipendenti non influisce sulla situazione di quest'ultimo con riferimento allo stato civile e, inerendo solo ai rapporti tra il dipendente e il datore di lavoro, non dà luogo, di per sé, ad alcuna trasmissione di informazioni personali a soggetti estranei all'amministrazione comunitaria.
- 60 La decisione controversa, pertanto, non può comunque costituire un'ingerenza nella vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
- 61 Il motivo attinente al rispetto della vita privata e familiare dev'essere quindi respinto.
- 62 Da quanto precede deriva che i ricorsi debbono essere respinti nel loro complesso.

Sulle spese

- 63 Ai sensi dell'art. 122 del regolamento di procedura della Corte, quando l'impugnazione non è fondata la Corte statuisce sulle spese.

- 64 Ai sensi dell'art. 69, secondo comma, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell'art. 69, quarto comma, anch'esso applicabile al procedimento di impugnazione, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese.
- 65 Poiché il Consiglio ne ha fatto domanda, D e il Regno di Svezia, rimasti soccombenti, vanno condannati in solido alle spese.
- 66 Il Regno di Danimarca e il Regno dei Paesi Bassi, che sono intervenuti nel giudizio di secondo grado, sopporteranno le proprie spese.

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

- 1) I ricorsi contro la sentenza del Tribunale di primo grado sono respinti.

2) D e il Regno di Svezia sono condannati in solido alle spese.

3) Il Regno di Danimarca e il Regno dei Paesi Bassi sopporteranno le proprie spese.

Rodríguez Iglesias	Gulmann	La Pergola
Wathelet	Skouris	Edward
Puissochet	Jann	Sevón
Schintgen	Macken	Colneric
von Bahr	Cunha Rodrigues	Timmermans

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 31 maggio 2001.

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente

G.C. Rodríguez Iglesias